

INDICAZIONI OPERATIVE

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (campo 2.1.2.7)
2. Il codice unico di progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico (campo 2.1.2.6)

Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data (campo 2.1.2.3) e Numero d'Ordine d'Acquisto di questa ASST (campo 2.1.2.2) (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data (campo 2.1.8.2) e Numero del DDT (campo 2.1.8.1) per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento (campo 2.1.1.9);
4. Codice fiscale del cedente (campo 1.2.1.2);
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Si ritiene opportuno inoltre l'indicazione di un numero telefonico del referente nel campo "Recapiti".

Si fa presente che nel tracciato xml da inviare allo SDI è possibile inserire uno o più allegati (campi 2.5.1 e 2.5.5) in formato .doc .xls .pdf ecc.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di accettazione, contabilizzazione e di pagamento della FE (entro 60 giorni dalla data di ricevimento).

Si ricorda altresì che l'imposta di bollo, ove prevista, dovrà essere trattata in via virtuale (D.M. 17/06/2014).

Gli **enti "non profit" privi di partita IVA** non sono tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.



Vista l'introduzione dal 1 gennaio 2015 della normativa circa lo **Split Payment** (prevista dall'art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23/12/2014 n. 190, c.d. "Legge di stabilità" per l'anno 2015), essendo questa Azienda un Ente di diritto pubblico rientrante tra quelli soggetti alla suddetta normativa, le fatture elettroniche (emesse in formato xml ed inviate allo SDI) dovranno indicare:

1. Il nuovo riferimento normativo (ex art. 17-ter DPR 633/72) attraverso la compilazione del campo NOTE/RIFERIMENTO NORMATIVO (campo 2.2.2.8) della sezione "Dati riepilogo per aliquota IVA e per natura";
2. L'indicazione di "S" split payment (campo 2.2.2.7);
3. L'importo relativo al totale della fattura comprensivo di IVA nel campo IMPORTO TOTALE DOCUMENTO della sezione "Dati generali del documento" (campo 2.1.1.9) (non sono ammessi importi negativi);
4. L'importo relativo all'imponibile (e non il totale della fattura comprensivo di IVA) nel campo IMPORTO della sezione "Dati relativi al pagamento – Dettaglio pagamento" (campo 2.4.2.6).

Si ricorda infine che sono escluse dall'applicazione dello Split Payment le operazioni effettuate da parte dei lavoratori autonomi.

Sondrio, 1 gennaio 2016

Il Direttore S.C, Economico Finanziaria
Dott.ssa Giuliana Rabbiosi